

Decreto 20 gennaio 1814. Fissazione del termine per la notificazione delle ordinanze dei Commissari ripartitori.

Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie, ecc.; Veduto il rapporto dei nostri Ministri delle finanze, e dell'interno; Visto il nostro reale decreto de' 27 di dicembre 1811; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Tutte le ordinanze de' nostri Commessari stabiliti per la divisione delle terre demaniali, o degl'Intendenti che a' medesimi succederono, purchè sieno state emesse tra il tempo rispettivamente definito col citato decreto o con altre disposizioni susseguenti, e non si trovassero notificate alle parti in danno delle quali la divisione è disposta, alle medesime, sia il demanio Reale, sia altra pubblica amministrazione, sieno particolari possidenti, si dovranno dagli attori e da ognuno, cui la esecuzione interessa, notificare innanzi l'epoca del primo del mese di marzo prossimo.

Art. 2. — Spirato il tempo fissato nell'articolo precedente, e la notifica non seguita o seguita non nelle forme legali, l'ordinanza sarà riputata nulla e priva perciò di qualunque effetto.

Art. 3. — I nostri Ministri di Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

www.demaniocivico.it